

Messaggio 2902

Concernente la modificazione di alcune disposizioni del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 e del diritto giudiziario

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio ci pregiamo illustrare il disegno di legge per la modifica del Codice di procedura per civile mirante a rendere più spedita la definizione delle vertenze, è meglio chiarire e regolamentare alcuni istituti, a colmare qualche lacuna e a introdurre determinate norme richieste dal diritto federale. In concomitanza con la summenzionata riforma, si propone pure una modifica della Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, della Legge sulla tariffa giudiziaria del 11 dicembre 1965 e della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911.

I. Cenni generali

Il notorio sovraccarico di lavoro manifestatosi presso le Preture di Lugano ha già indotto lo scrivente Consiglio di Stato, in particolare modo, a presentare il messaggio 24 ottobre 1984 (n. 2854, mediante il quale si è postulato, allo scopo di ovviare ai gravi inconvenienti cagionati dai ritardi nell' evasione delle pratiche, l' aumento delle competenze dei Giudici di pace da fr. 500.-- a fr. 1'000.-- e la ristrutturazione delle Preture del Distretto di Lugano con l' aggiunta di un sesto magistrato. Ma nel contempo, accanto alla necessità di riformare l' organizzazione giudiziaria, si è pure avvertita l' esigenza di inserire nel Codice di procedura civile alcune nuove disposizioni atte ad accelerare la trattazione delle cause. In quest' ordine di idee, formuliamo delle proposte innovative soprattutto in materia di prove, e ciò nell' intento di abbreviare la fase istruttoria dei processi civili. Inoltre, sempre nell' ottica di ulteriormente sveltire il funzionamento dell' amministrazione della giustizia civile, suggeriamo di elevare da fr. 5'000.-- a fr. 8'000.-- il valore delle cause inappellabili. Questa revisione, inizialmente dettata da ragioni inerenti alla garanzia di un più sollecito disbrigo delle pratiche, offre però anche l' occasione propizia, sulla scorta delle osservazioni formulate dal Tribunale di appello, per apportare al Codice di procedura civile alcune modifiche, le quali verranno successivamente commentate, soggette dall' esigenza di meglio precisare e più compiutamente definire determinati istituti alla luce dell' esperienza acquisita sotto l' impero dell' attuale Codice di rito.

Inoltre, proponiamo di introdurre nel Codice di procedura civile, nell' ambito delle azioni possessorie, un apposito procedimento tendente ad inibire l' uso illecito di aree private a scopo di posteggio, in modo da soddisfare così un diffuso bisogno di poter far assegnamento su uno strumento efficace per arginare simili abusi.

Un ultimo oggetto della presente revisione è costituito dall' adozione di norme intese a disciplinare la procedura applicabile alle azioni dirette a far valere giudizialmente il diritto di risposta nei confronti dei mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico, ai sensi del nuovo art. 281 del Codice civile svizzero relativo alla protezione della personalità.

II. Modifiche del Codice di procedura civile

1. Un primo settore di intervento idoneo ad accelerare il corso dei processi è rappresentato dalla normativa inerente all' assunzione delle prove: infatti, mentre lo scambio degli allegati preliminari può di regola svolgersi sollecitamente, è a partire dalla fase istruttoria che si manifestano le più gravi remore a una rapida trattazione delle vertenze. In quest' ambito, risulta di fondamentale importanza predisporre delle norme atte a rendere più incisiva e consona al suo scopo l' udienza preliminare, che si rivela uno stadio processuale nevralgico in vista della susseguente istruzione della causa. In particolare modo, occorre far sì che vengano ammesse unicamente quelle prove che appaiono davvero rilevanti ai fini dell' accertamento del substrato attuale della lite, escludendo di conseguenza tutti quei mezzi di prova ininfluenti per la definizione della vertenza. Ora, allo scopo di agevolare il giudice nella sua opera di eliminazione dei mezzi di prova inutili in sede di udienza preliminare, suggeriamo di riformare l' art. 182 CPC, prevedendo, contrariamente all' ordinamento attuale che impone di motivare l' ordinanza in caso di rifiuto di una prova, che le ragioni del dialogo dell' assunzione di un mezzo di prova devono essere addotte al più tardi con la sentenza. Sempre nello stesso intento di semplificare ed abbreviare la fase istruttoria, postuliamo di conferire al giudice la facoltà di modificare l' ordinanza sulle prove, senza l' obbligo di motivare immediatamente un simile provvedimento, quando prove nel frattempo assunte rendono irrilevanti altre prove o non più giustificato il loro inizio d' assunzione. In tal modo si può conseguire l' obiettivo di concentrare l' istruzione della causa sulle sole prove essenziali, rendendo più facile il compito di rifiutare l' assunzione dei mezzi di prova frustranti, il che trae seco un più sollecito svolgimento del processo civile. Questo stesso fine persegue anche la modifica dell' art. 192 cpv. 1, in base alla quale le parti possono richiedere l' assunzione suppletoria delle prove non più solo entro dieci giorni dalla conclusione dell' istruttoria, ma pure durante la stessa.

In materia di prove risulta pure opportuno inserire altre modifiche suggerite dall' esigenza di rendere più spedita la procedura e più efficace l' assunzione di alcuni mezzi di prova. In quest' ambito, si propone di prescrivere nell' art. 180 CPC che all' udienza preliminare le parti devono fornire almeno il nome, il cognome e un recapito sicuro dei testimoni da loro indicati. Inoltre, tramite una completazione dell' art 213 bis, si semplifica il procedimento per l' edizione di documenti in caso di mancata contestazione della relativa richiesta, rinunciando alle normalità della domanda e del decreto. Sulla falsariga di un più celere svolgimento dell' istruttoria si suggerisce anche l' introduzione di una nuova norma, corrispondente all' art. 246 ter, secondo la quale l' ispezione di pubblici registri, in quanto tendente ad accertare l' esistenza o il contenuto di iscrizioni o documenti, può avvenire nella forma di un' autorizzazione rilasciata dal giudice alle parti di procedere esse medesime alla ricerca; consentendo un siffatto modo di esperire il summenzionato mezzo di prova, si rivela possibile, per il giudice, far astrazione dall' indire un' apposita udienza per procedere all' ispezione di pubblici registri. In relazione alle perizie occorre adeguare l' art. 247 alla prassi attualmente invalsa, stabilendo che le parti vengono citate per il contraddittorio solamente in caso di opposizione di questi da loro formulati.

Le disposizioni circa l' interrogatorio formale abbisognano pure di una revisione, intesa soprattutto ad accrescere l' efficacia e l' attendibilità di questo mezzo di prova. A tale scopo, conviene stabilire, rivedendo gli art. 270, 271, 272 e 275 CPC, che la parte sottoposta ad interrogatorio non debba, conformemente all' odierna normativa, conoscere già preventivamente il questionario che le sarà rivolto, bensì che le domande, nella loro forma definitiva, verranno intimate solo al momento di procedere all' interrogatorio. Operando in siffatta guisa, l' interrogatorio formale appare rivalutato nella sua funzione di mezzo di prova teso all' accertamento della verità, poiché le risposte fornite dalle parti, le quali non potranno più dettagliatamente preparare in anticipo le loro dichiarazioni, risulteranno in genere più autentiche ed aderenti alla realtà dei fatti. Pure nell' ottica di meglio appurare la

verità giova contemplare nell' art. 234 cpv. 1 CPC la facoltà per il giudice, analogamente a quanto già prevedono gli art. 81 e 193 del Codice di procedura penale, di ordinare il confronto di testimoni, soprattutto quando le loro deposizioni non concordano sopra circostanze rilevanti.

2. Un' altra serie di innovazioni mira a semplificare e sveltire, in determinati casi, l' andamento delle udienze e il corso della procedura in genere. Così, si prevede, mediante il nuovo art. 119 bis, che il giudice possa autorizzare, nelle cause introdotte dalla sola istanza scritta e motivata di una parte, il convenuto a produrre all' udienza un riassunto scritto delle proprie allegazioni orali, da annettere al verbale. Questa possibilità si rivela particolarmente utile, ad esempio, quando il convenuto deve rispondere in modo articolato ed approfondito a un' istanza che sviluppa parecchie argomentazioni di fatto e di diritto o intende proporre una domanda riconvenzionale. Una simile facoltà di versare agli atti quale elemento integrante del verbale un riassunto scritto va pure accordata alle parti nell' ambito della discussione finale di cause non soggette alla procedura ordinaria appellabile. Mediante quest' artificio si raggiunge lo scopo di abbreviare e razionalizzare le udienze, evitando nel contempo di impegnare il personale delle Preture in una prolungata attività di verbalizzazione delle allegazioni delle parti.

Inoltre, reputiamo opportuno modificare l' art. 280 CPC, nel senso di stabilire che già nel corso dell' udienza preliminare, se non vi sono prove da assumere, si può procedere al dibattimento finale, e che le parti hanno la facoltà di rinunciare allo stesso e anche di prescindere dalla produzione delle conclusioni scritte.

Un' ulteriore norma da riformare nell' intento di meglio tenere conto della giurisprudenza del Tribunale di appello e di accelerare contemporaneamente la definizione delle vertenze e costituita dall' art. 351 relativo alla lite diventata senza oggetto: In quest' ambito, conviene inequivocabilmente precisare che la mancanza di interesse è presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale, e che in tale evenienza il giudice, d' ufficio, stralcia la causa dal ruolo, fatti salvi i casi nei quali il processo è sospeso giusta l' art., 107 e nei quali le parti sono in attesa dell' emanazione della sentenza.

Allo scopo di pervenire ancora con maggior speditezza alla definitiva soluzione delle cause da trattare con la procedura accelerata, proponiamo di inserire un nuovo art. 398 bis, secondo il quale le ferie non interrompono il decorso dei termini. Infatti, un' interruzione dei termini a dipendenza delle ferie giudiziarie appare insostenibile, se si pone mente al tenore dell' art. 25 della legge federale sull' esecuzione e sul fallimento, che impone ai Cantoni di regolare la procedura accelerata in modo che le liti possano essere definite, con decisione di merito dell' ultima istanza cantonale, entro sei mesi dal giorno in cui fu promossa l' azione. Di transenna, si fa osservare che di riflesso anche per le azioni derivanti dal contratto di lavoro ai sensi del Titolo V del CPC i termini non subiscono interruzioni per la ricorrenza delle ferie, poiché l' art. 418 CPC dichiara applicabili alle summenzionate controversie, quale diritto suppletorio, le disposizioni regolanti la procedura accelerata.

Pure in relazione allo speciale procedimento previsto per le azioni d' assistenza tra parenti si impone, visto il carattere di urgenza insito in tal cause, un ulteriore snellimento della procedura, riducendo il termine per proporre appello da venti a dieci giorni e statuendo che le ferie giudiziarie non esplicano alcun influsso sull' andamento del processo (art. 428 cpv. 2 42P, bis CPC).

3. L' art. 96 cpv. 3. secondo il quale l' impugnazione dei decreti si pronunciano su domande processuali non ha effetto sospensivo, ha rappresentato una delle

principali innovazioni dell' attuale Codice di procedura civile. per cui e stata allontanata dal processo civile ogni possibilità di interruzione di natura incidentale. Ma l' esperienza successiva ha denotato che risulta opportuno attenuare la rigidità di un simile principio cui assoluta e indiscriminata applicazione può rivelarsi controproducente. In alcuni casi. Ciò si avvera, ad esempio, quando sono in discussione presupposti ed eccezioni processuali. la cui sollecita evasione in sede di appello porrebbe termine alla lite senza ulteriori atti. Così, appare inutile continuare un processo fino alla prima appellazione sospensiva, ossia in genere fino all' appello sul merito della causa, per poi dover riconoscere la mancanza di capacità di una parte o l' incompetenza del giudice adito, il quale, nel frattempo, ha condotto a termine l' intero procedimento di primo grado, sperando l' istruttoria e prolando la sentenza. Di conseguenza, per prevenire in siffatte evenienze l' ingiustificato protrarsi delle cause, accelerarne la definitiva soluzione e non vanificare il diritto di impugnare i decreti, auguriamo di riconoscere al giudice, su istanza di parte o d' ufficio, la facoltà di concedere effetto sospensivo all' appello contro un decreto, ogniqualvolta un simile provvedimento sia indispensabile, in particolare al fini dell' economia processuale.

Inoltre, la pratica di questi ultimi anni ha indicato che sussiste una tendenza a un netto aumento di cause e di appelli palesemente destituiti di ogni fondamento :ora, a mo' di calmiera atto ad arginare in qualche misura l' acuirsi di una tale preoccupante situazione, si propone, sulla scorta di quanto già prevedeva il precedente Codice di procedura civile risalente al 1924, di riformare l' art. 152, conferendo al giudice la potestà di dichiarare, anche d' ufficio, che la lite è temeraria, qualora risulti che la parte soccombente abbia agito con manifesta ingiustizia. Sempre nella medesima ottica di fronteggiare più agevolmente l' accresciuto numero di appellazioni insostenibili, appare opportuno contemplare nel Codice di rito, analogamente a quanto già sancito dall' art. 48 della legge di procedura per le cause amministrative, la facoltà per il giudice prima dell' intimazione dell' atto di appello, di decidere, con breve motivazione, la reazione dello stesso, qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato (art. 313 bis).

4. Un ulteriore gruppo di modifiche, in parte di pura natura redazionale o formale, viene suggerito nell' intento di apportare alcuni chiarimenti in relazione a determinate norme e di riformare qualche istituto. In questo contesto, postuliamo la revisione dell' art. 48 CPC, nel senso di stabilire, in conformità alla dottrina svizzera più autorevole, che nell' ambito del litisconsorzio facoltativo i litisconsorti, oltre che delle impugnazioni, non profittano nemmeno di tutti gli altri atti processuali compiuti da altri litisconsorti (Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, pag. 275t Strauli Mesemer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurigo 1975, pag. 76: Hans Ulrich Walder-Sohner, Zivilprozessrecht, Zurigo 1983, pag. 156 segg.). Un' altra precisazione da introdurre riguarda l' art. 124 che tratta della forma della notificazione, ove è d' uopo statuire che ai litisconsorti, se non procedono congiuntamente, bisogna intimare gli atti di causa contemporaneamente.

L' art. 79 CPC, a tenore del quale la fase dell' allegazione e della contestazione dei fatti, delle prove e delle eccezioni si chiude con l' udienza preliminare, risulta poco chiaro e ha dato adito a confusione, ragione per cui proponiamo lo stralcio di tale norma. In quella materia, infatti, si rivelano sufficienti e più chiare le disposizioni dell' art. 78 circa la produzione dei mezzi di azione e di difesa nella fase dello scambio degli allegati scritti introduttivi e degli art. 177 e segg. inerenti all' udienza preliminare.

Inoltre, si suggerisce di completare l' art. 450 CPS, prevedendo che per l' assunzione delle prove a futuro memoria il giudice competente non è unicamente quello a cui spetta conoscere il merito della vertenza, ma anche, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF II 270), quello del luogo ove si trova l'

immobile oggetto della controversia. Tra le altre modifiche di carattere formale e redazionale menzioniamo, oltre alle precisazioni da apportare agli art. 77 cpv. 3, 95 cpv. 2 e 79 cpv. 2 CPC, la miglioria da arrecare all' art. 360, intesa a pronunciare senza più possibilità di equivoco che le decisioni emanate nell' ambito della procedura di camera di consiglio non contenziosa possono essere impugnate avanti la camera civile di appello.

5. Due proposte di riforma qui illustrate perseguono lo scopo di accrescere le generali di tutela giuridica offerte alle parti. Secondo l' attuale Codice di procedura civile, nelle cause inappellabili non è esperibile alcun rimedio di diritto contro le decisioni pretoriali di rifiuto dell' assistenza giudiziaria. In simili casi, la parte soccombente, se desidera impugnare il provvedimento del Pretore, deve direttamente accedere, mediante ricorso di diritto pubblico, al tribunale federale, il quale esamina liberamente, dal profilo giuridico, se il diritto all' assistenza giudiziaria, sgorgante dall' art. 4 della Costituzione federale, sia stato negato a torto o a ragione. Ora non appare però politicamente sostenibile e giuridicamente opportuno, anche in considerazione dell' estensione della competenza inappellabile del Pretore proponga con il presente messaggio, non offrire in queste situazioni rimedio alcuno in sede cantonale. rinviando immediatamente la parte interessata al Tribunale federale. Pertanto, postuliamo, tramite una revisione dell' art. 158 cpv. 2 CPC, di introdurre la facoltà di impugnare, nelle cause inappellabili, il decreto di rifiuto dell' assistenza giudiziaria mediante ricorso per cassazione. in relazione ai quali la cognizione dell' autorità di seconda istanza, allo scopo di non svilire l' efficacia di un simile rimedio, non è circoscritta al mero arbitrio: naturalmente, questa norma riveste un carattere eccezionale, giustificato dall' importanza insita nell' istituto dell' assistenza giudiziaria che discende direttamente dalla Costituzione federale, poiché in tutti gli altri casi rimane fermo il principio, sancito dall' art. 327 CPC, dell' ammissibilità del ricorso per cassazione limitata esclusivamente a sentenze, ossia a decisioni finali.

Giusta l' art. 411 CPC, in materia di protrazione dei contratti di locazione di affitto la sentenza del Pretore è impugnabile solo con il rimedio della cassazione, il che, dal profilo del merito, restringe il potere d' esame dell' autorità superiore alla violazione manifesta delle norme di diritto materiale o formale e alla valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prova. Ma una simile normativa si rivela assai insoddisfacente, poiché i giudici riguardanti la protrazione assumono per le parti, e segnatamente per il conduttore, una notevole rilevanza dal lato personale, economico e sociale, cosicché si giustifica pienamente il conferimento all' istanza di ricorso di una libera cognizione di fatto e di diritto. Fondandoci su queste considerazioni, proponiamo di prevedere, in conformità con quanto già contemplato dall' art. 508 cpv. 2 CPC in materia di sfratto dei conduttori, ove v' è un' analogia degli interessi in gioco, sempre e soltanto il rimedio dell' appello: questa soluzione, infatti, risulta opportuna sia per la difficoltà di stabilire il valore di causa soggetto della vertenza non è propriamente un importo di denaro, ma il fatto in sé della concessione di una proroga del contratto, sia per l' inefficacia, a dipendenza dell' ampio potere d' apprezzamento riservato al giudice dal diritto materiale, dell' esame delle sentenze pretoriali in questo settore dal solo profilo dell' arbitrio. Con questa proposta inclusa nel presente messaggio abbiamo pure allestito, ai sensi dell' art. 44 cpv. 2 del Regolamento del Gran Consiglio, il rapporto scritto all' iniziativa elaborata presentata il 18 giugno 1984 dall' On. Carlo Sganzi in merito all' impugnabilità delle sentenze relative alla protrazione del contratto di locazione e di affitto.

6. In un primo tempo, si era pure ventilata l' ipotesi di autorizzare il giudice di primo grado, allo scopo di alleggerirne l' onere lavorativo e di accelerare l' emanazione della sentenza, a rinunciare all' esposizione dei motivi di fatto e di diritto, indicando in tal caso nel dispositivo che ciascuna parte può, entro dieci giorni. chiedere la

motivazione, con l'avvertenza che la rinuncia a chiederla equivale all'accettazione del giudizio e la rinuncia ad ogni mezzo di impugnazione. Lo scrivente Consiglio di Stato ha tuttavia risolto di prescindere dall'introdurre una simile innovazione, la cui urgenza non è messa in rilievo dalla dottrina e che finora è stata accolta da pochi Cantoni in misura del tutto limitata. Inoltre, questa proposta ha suscitato numerose critiche nell'ambito della procedura di consultazione avviata fra i magistrati, e le riforme suggerite nel presente messaggio sembrano già idonee a rendere più sollecita la trattazione delle vertenze, senza dimenticare che il giudice, qualora le parti postulino la motivazione della sentenza sarebbe indotto ad esaminare una seconda volta la medesima causa.

7. Invece, un'improrogabile modifica da attuare con sollecitudine riguarda l'aumento dei limiti minimi di valore necessari per poter inoltrare direttamente una causa in appello. Giusta l'art. 302 dell'attuale Codice di procedura civile entrato in vigore il 1. gennaio 1972, le cause di natura patrimoniale appellabili al Tribunale federale di valore superiore ai fr. 20'000.-- possono, per accordo delle parti, proporsi direttamente alla Camera civile di appello quale prima istanza, mentre l'accordo delle parti non è necessario se il valore della lite supera i fr. 50'000.--.

Ora, a causa del considerevole incremento del numero delle vertenze introdotte direttamente in appello in questi ultimi anni, il che impegna in misura sempre più rilevante, per l'istruttoria e per l'emanazione delle sentenze, i giudici delle Camere civili, si postula un incisivo adeguamento del valore delle cause suscettibili di essere immediatamente deferite in appello: una simile revisione, da un lato tende a compensare gli effetti della svalutazione della moneta, e dall'altro, a garantire il doppio grado di giurisdizione e a rivalutare la funzione primaria, precipua ed istituzionale del Tribunale d'appello quale autorità di seconda istanza. Così, proponiamo di elevare a fr. 100'000.-- il limite per portare direttamente in appello una causa per accordo delle parti, e a fr. 200'000.-- il valore per fare altrettanto in base alla sola volontà dell'attore. In questo modo, abbiamo pure presentato, giusta l'art. 44 cpv. 2 del Regolamento del Gran Consiglio, il rapporto scritto all'iniziativa inoltrata nella forma elaborata il 15 giugno 1961 dall'on. Argante Righetti e mirante alla modificazione dell'art. 302 CPC.

III. Modifiche della Legge organica giudiziaria civile e penale

1. Secondo l'art. 13 LOG, modificato l'ultima volta il 26 novembre 1974, il Pretore giudica inappellabilmente le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non superano il valore determinabile di fr. 5'000.--.

Ma nell'ambito della presente revisione del diritto giudiziario, parallelamente all'aumento delle competenze del giudice di pace da fr. 500.-- a fr. 1000.-- proposto con il messaggio 24 ottobre 1984 (n. 2'854), suggeriamo pure di elevare da fr. 5'000.-- fr. 8'000.-- la competenza inappellabile del Pretore. Questa riforma, oltre che essere dettata dall'esigenza di tener conto del rincaro e dello svilimento della moneta intervenuti nel frattempo, persegue l'obiettivo di accelerare, in considerazione della procedura più rapida con la quale vengono trattate le cause inappellabili in confronto a quelle appellabili, l'iter delle vertenze presso le Preture è di alleviare la mole di lavoro delle Camere civili del Tribunale d'appello. Il summenzionato spartiacque tra le vertenze inappellabili e quelle appellabili si ispira anche all'art. 46 della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria, giusta il quale nelle cause civili per diritti di carattere pecuniario, il ricorso per riforma al Tribunale federale è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale raggiungeva ancora fr. 8'000.-- almen. Inoltre, quest'aumento a fr. 8'000.-- della competenza inappellabile del Pretore nelle vertenze di natura patrimoniale trae pure seco l'adozione della speciale procedura prevista dagli art. 416 segg. CPC per le azioni concernenti le controversie derivanti dal contratto di lavoro sino a un valore di fr. 8'000.--: In tal

modo, si estende, nel precipuo interesse dei lavoratori, l' applicazione delle norme contemplate obbligatoriamente dall' art. 143 del Codice delle obbligazioni per le vertenze relative al rapporto di lavoro il cui valore litigioso non supera l' importo di fr. 5'000.-- fino al limite di fr. 8'000.--, valendo segnatamente per tali cause i principi della semplicità, rapidità e gratuità del procedimento e la massima dell' ufficialità.

2. Inoltre, siccome la legge non risolve il problema, per nulla teorico, della ricusazione di tutti i giudici della medesima Camera, occorre colmare questa lacuna, inserendo nella LOG una disposizione, secondo la quale in una siffatta evenienza, allo scopo di garantire un veloce disbrigo dell' incidente, il presidente del Tribunale d' appello provvede a costituire la sezione mancante (art. 25 cpv. 2).

IV. Introduzione nel Codice di procedura civile di un apposito procedimento tendente ad inibire l' uso illecito di aree private a scopo di posteggio di veicoli

1. In questi ultimi anni, si è viepiù acuito, a causa della sempre più densa circolazione di veicoli e del sempre minor spazio a disposizione per i posteggi negli abitati, il problema suscitato dall' uso illecito di aree private a scopo di parcheggio. Nell' intento di porre rimedio a questa situazione divenuta ormai intollerabile, che ha già dato adito a numerose richieste di intervento, proponiamo, sulla scorta delle legislazioni in vigore nei Cantoni di Zurigo e di Vaud l' introduzione nel Codice di procedura civile di un apposito procedimento semplificato che consenta di tutelare efficacemente la proprietà privata contro simili abusi.

2. Dal profilo sistematico, le nuove disposizioni in materia (art. 375 bis, ter e quater) vengono incluse nella parte del CPC riservata alle azioni possessorie, poiché il procedimento si configura essenzialmente quale mezzo inteso a rimuovere le turbative del possesso. La legittimazione attiva per avviare la procedura compete a chiunque può vantare un diritto, che però risulta turbato, all' uso di un fondo: Così, ad esempio, hanno veste per agire sia il proprietario di un immobile, sia colui che in forza di una servitù o di un contratto di locazione dispone della facoltà di posteggiarvi il suo veicolo. Siccome l' azione mira a tutelare il possesso nei confronti di quale voglia futuro perturbatore, ossia di una cerchia indeterminata di persone, siamo di fronte a una procedura non contenziosa nella quale non esiste una parte convenuta.

Ora, l' istante, a protezione dei suoi interessi, deve rivolgersi al giudice di pace del luogo dove si trova l' immobile in questione e il magistrato, se il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso sono resi verosimili, autorizza quest' ultima ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare indebitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli, e che commina la multa da fr. 20.-- a fr. 200.-- ai contravventori; inoltre, la decisione del giudice di pace è pure pubblicata all' albo comunale. Mediante l' affissione del divieto, con la relativa notorietà che ne scaturisce, si crea un chiaro e sicuro fondamento per la successiva procedura contravvenzionale.

In seguito, in caso di violazione intenzionale o dovuta a negligenza del divieto reso manifesto tramite la summenzionata indicazione in loco, l' avente diritto o il suo rappresentante possono, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, presentare querela contro il trasgressore al Dipartimento di polizia. Questo termine assai breve per sporgere querela si giustifica per ragioni di sicurezza giuridica, le quali impongono il rapido perseguimento di simili infrazioni. Trattandosi di contravvenzione di diritto processuale cantonale inerente al settore della circolazione stradale, si suggerisce appunto di attribuire il giudizio di questi reati al Dipartimento di polizia, il quale commisura la multa da fr. 20.-- a fr. 200.-- alla colpa

del denunciato e alle altre circostanze della fattispecie la decisione emanata dal Dipartimento di polizia e poi suscettibile di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Al procedimento tornano applicabili le disposizioni del Capo II della Legge di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni del 29 maggio 1941 - 27 giugno 1960. In tal guisa, si evita di accollare nuovi compiti alle Procure pubbliche e alle Preture, nulle quali grava già una notevole mole di lavoro.

Analogamente a quanto stabilito dall' art. 5 del Codice di procedura penale, risulta opportuno attribuire all' autorità penale la facoltà di sospendere il giudizio, se il denunciato propone con qualche apparenza di fondamento eccezioni di diritto civile le quali, se sussistessero, escluderebbero il reato in una simile ipotesi, l' accusato dev' essere rinviato al competente foro civile per l' accertamento del neo asserito diritto d' uso relativo all' immobile in narrativa. Ma, allo scopo di prevenire ogni possibilità di abuso, occorre statuire, in considerazione del disposto dell' art. 1 del Decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni, secondo il quale l' azione per le contravvenzioni previste da leggi cantonali si prescrive nel breve termine di due anni, che durante il corso della suddetta causa civile di accertamento la prescrizione rimane sospesa.

Il maggior onere lavorativo cagionato alle competenti autorità dall' introduzione di questo procedimento, dettata dall' imperiosa necessità di colmare una lacuna in materia di tutela del possesso, è però compensato dagli introiti che affluiranno sotto forma di tasse di giustizia da prelevare nell' ambito della procedura di fronte al giudice di pace e di multe da infliggere ai trasgressori.

V. Introduzione nel Codice di procedura civile di un procedimento in materia di diritto di risposta in applicazione della legge Federale del 16 dicembre 1983 sulla modificazione del Codice civile svizzero (Protezione della personalità: art. 28 CC e 49 CO)

Il 16 dicembre 1983, le Camere federali hanno deciso una modificazione del Codice civile e del Codice delle obbligazioni in virtù di un rafforzamento della protezione della personalità. Il 7 agosto 1984 l' Ufficio federale di giustizia ha comunicato allo scrivente Consiglio che il Consiglio federale aveva deciso, il 4 luglio 1984, di porre in vigore al 1. luglio 1985 la Legge federale menzionata sopra (RU 1984, n. 27, p. 778 e segg.). Di conseguenza, anche i Cantoni sono tenuti a mettere in vigore entro il 1. luglio 1985 le relative disposizioni di applicazione.

Come il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha spiegato in una circolare emanata nel maggio dello scorso anno e come del resto chiaramente consta dalla legge, le prescrizioni generali circa la protezione della personalità (art. 28 - 28 f. CC) non richiedono disposizioni cantonali di applicazione, il diritto federale essendo, al riguardo, esauriente. Non così invece per quanto riguarda il diritto di nuova istituzione di risposta, definito dall' art. 28 9 CC.

L' art. 28 1. CC dispone infatti, a tal proposito, che se l' impresa responsabile del mezzo di comunicazione (stampa, radio, televisione) si rifiuta di diffondere spontaneamente la risposta di chi si ritiene direttamente toccato nella sua personalità, da un' esposizione di fatti operata attraverso un mezzo di comunicazione (art. 28 i. e 28 k. CC)", l' interessato può rivolgersi al giudice del domicilio dell' attore o del convenuto. Questi è tenuto a decidere senza indugio in base alle prove disponibili".

Ora spetta ai Cantoni scegliere o, se già non ne esiste una appropriata, istituire una procedura che permetta di giudicare ossequiando questa prescrizione di diritto federale.

Stando alla legge e alle istruzioni contenute nella circolare suddetta, tale procedura

dovrebbe presentare le caratteristiche essenziali seguenti:

a) Auspicabile sarebbe che i Cantoni affidassero la competenza a un giudice unico. Occorre tuttavia curare di non designare un' autorità inferiore come giurisdizione cantonale unica per non precludere il ricorso per riforma al Tribunale federale (art. 48 cpv. 2 lett. a. OG).

b) Per semplificare la forma del processo e rendere quindi la procedura rapida, dovrebbe bastare anche una "semplice domanda scritta. o, addirittura, orale.

c) Al convenuto basta assicurare la possibilità di esprimersi oralmente durante l' udienza.

d) La decisione deve avvenire sulla base delle prove "disponibili (art. 28 1. cpv. 3 CC), ovvero dei mezzi di prova che le parti sono in grado di produrre immediatamente.

Se ne dovrebbe dedurre che le prove devono essere tutte assunte al più tardi al momento dell' udienza e che non è ammissibile assumere prove d' ufficio.

e) Salvo rinvii (non sembra che questa possibilità possa essere esclusa), tutto dovrebbe svolgersi in un' unica udienza. Questa deve infatti essere tenuta anche in assenza di una delle parti e dovrebbe essere esclusa la possibilità della restituzione in intero.

f) La citazione deve essere spiccata immediatamente (il giudice deve convocare immediatamente le parti) e gli atti processuali devono essere compiuti entro termini molto brevi. Non più di 10 giorni, a giudizio del Dipartimento federale di giustizia.

Per quanto concerne la competenza, v' è da osservare che, dato il nostro ordinamento processuale, a nostro avviso non è né auspicabile né necessario prevedere un' istanza cantonale unica (che non potrebbe essere costituita che dal Tribunale di appello). Competente dovrebbe quindi essere, in prima sentenza, il Pretore.

Per quanto concerne invece la procedura, occorre rilevare che il nostro Codice di procedura civile non ne contiene nessuna, nemmeno quella di camera di consiglio (art. 160 - 372), che possa considerarsi conforme alle condizioni suelencate. Ne se due che, purtroppo, non possibile evitare di introdurre una nuova procedura speciale (art. 429 a - 429 g CPC), come inappellabilmente si riconosce nelle osservazioni del Tribunale di appello trasmesse al Dipartimento di giustizia l' 11 settembre 1964.

Con il progetto di legge che vi sottoponiamo abbiamo quindi cercato di conformarci ai principi, stabiliti dal diritto federale, di cui s' è detto.

Notiamo, da ultimo, che l' Ufficio Federale di giustizia, cui il progetto è stato sottoposto per esame preliminare il detto Ufficio aveva infatti invitato espressamente i Cantoni a volergli sottoporre i loro disegni di legge ha comunicato di nulla avervi riscontrato in contrasto con il diritto federale.

VI. Modifiche della Legge sulla tariffa giudiziaria e della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero

L' aumento del valore delle cause inappellabili da Fr. 5'000.-- a Fr. 8000.-- e l' introduzione dei nuovi procedimenti in materia di tutela del possesso e di diritto di risposta rendono pure necessari alcuni lievi ritocchi alla Legge sulla tariffa giudiziaria. Parimenti, la normativa circa il diritto di riposta trae seco un' aggiunta alla Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.

VII. Norme transitorie

Le modifiche del Codice di procedura civile suggerite con il presente messaggio possono applicarsi anche ai processi già pendenti al momento dell' entrata in vigore di queste nuove disposizioni legislative, mentre le riforme concernenti l'

aumento della competenza inappellabile del Pretore e del valore litigioso necessario per poter sottoporre direttamente le vertenze al Tribunale d' appello esplica i loro effetti unicamente sulle cause introdotte dopo la messa in vigore di tali norme.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Speciali:

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

Codice di procedura civile del 17 febbraio 1911; modificazione

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 26 febbraio 1985 n. 2902 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

Art. 48 (modificato)

Nel litisconsorzio facoltativo, i litisconsorti non profitano degli atti processuali, ivi comprese le impugnazioni, compiuti da altri litisconsorti.

Art. 77, cpv. 3 (modificato)

L' attore dovrà in caso di desistenza rifondere al convenuto le spese giudiziarie e di patrocinio equitativamente tassate.

Art. 78

Produzione dei mezzi di azione e di difesa; chiusura della fase delle allegazioni

1 L' attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono addurre, in una sola volta, i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto. E' riservato il caso di cui agli articoli 175 e 176.

2 Le eccezioni processuali non addotte con la risposta sono perente. I mezzi di prova devono essere adottati unitamente ai fatti.

Art. 79

Stralciato

Art. 95, cpv. 2 (modificato)

Il giudice può, d' ufficio o su domanda di parte e previo contraddittorio, modificare l' ordinanza.

Art. 96, cpv. 3 e 4 (modificato)

3 L' impugnazione dei decreti non ha effetto sospensivo, salvo che la legge lo preveda o conceda al giudice la facoltà di accordarlo. Inoltre il giudice, su istanza di parte o d' ufficio, può concedere effetto sospensivo all' appello contro un decreto, ogniqualvolta lo ritenga indispensabile, in particolare ai fini dell' economia

processuale.

4 Il gravame si propone nel termine ordinario, nelle forme dell' appellazione, ed è trattato, se non è stato concesso effetto sospensivo, con la prima appellazione sospensiva.

Art. 99, cpv. 2 (modificato)

Qualora il presupposto mancasse o l' eccezione risultasse fondata, il giudice respinge la petizione o l' istanza senza entrare nel merito della lite.

Art. 119 bis (nuovo)

Riassunto scritto

1 Quando la causa é introdotta dalla sola istanza scritta e motivata di una parte, il giudice può autorizzare la controparte a produrre all' udienza (art. 294, 363, 379, 387 cpv. 2, 406, ecc.) un riassunto scritto delle proprie allegazioni orali, in tante copie come all' art. 116, da anettere al verbale.

2 Parimenti, il giudice può autorizzare le parti a produrre all' apposita udienza riservata alla discussione finale (art. 297 cpv. 2, 368 cpv. 1, 395 cpv. 2, ecc.) un riassunto scritto delle proprie allegazioni orali, in tante copie come all' art. 116, da anettere al verbale.

Art. 124, cpv. 6 e 7 (nuovo)

6 Riservati i casi in cui procedono congiuntamente, ai litisconsorti il giudice intima gli atti di causa contemporaneamente.

7 L' inosservanza delle disposizioni concernenti la notificazione ne produce la nullità.

Art. 152, cpv. 1 (modificato)

Qualora risulti che la parte soccombente abbia agito con manifesta ingiustizia, il giudice dichiara, anche d' ufficio, che la lite è temeraria e, se ne fu fatta domanda, la condanna a risarcire l' altra parte di ogni spesa e danno che avesse incontrato, o subito, a motivo dell' indebita lite.

Art. 158, cpv. 2 (modificato)

Se rifiuta l' assistenza, emana un decreto (art. 96). L' appello, rispettivamente il ricorso per cassazione, ha effetto sospensivo.

Art. 177, cpv. 3 (modificato)

Il convenuto che non ha risposto alla petizione (art. 169) non è citato né per l' udienza preliminare né a comparire personalmente, tranne nel caso in cui il giudice, prevedendo che non vi siano prove da assumere, intenda procedere nel corso dell'udienza medesima al dibattimento finale (art. 280 cpv. 1).

Art. 180 (modificato)

Notificazione delle prove e opposizione alle stesse

1 Le parti notificano le prove nei limiti dell' art. 78 cpv. 2.

2 Dei testimoni devono essere forniti almeno il nome, il cognome e un recapito sicuro.

3 Le opposizioni alle prove devono essere formulate e discusse all' udienza preliminare.

Art. 182 (modificato)

1 Invariato

2 Il giudice che rifiuta una prova deve motivare il diniego al più tardi con la sentenza.

3 L' ordinanza sulle prove può essere modificato dal giudice, sentite le parti, quando prove nel frattempo assunte rendano irrilevanti altre prove o non più giustificato il loro ordine d' assunzione, in caso di opposizione di una parte, è applicabile il cpv. 2.

4 Stralciato.
5 Stralciato.

Art. 192, cpv. 1 (modificato)

Le parti possono chiedere durante l' istruttoria o, al più tardi entro 10 giorni dall' assunzione delle prove ammesse all' udienza preliminare. l' assunzione di altre prove la cui sentenza o conclusione risultassero successivamente.

Art. 213 bis, cpv. 2 (nuovo)

Se la domanda di edizione non è tuttavia contestata dalle parti, il giudice può rinunciare alla decisione formale (cpv. 1, assegnando semplicemente un termine alla parte che possiede i documenti o che è nelle migliori condizioni per richiederli dal terzo possessore, per produrli per documentare il rifiuto del terzo di produrli: In quest' ultimo caso si procederà nel modo previsto dall' art. 211 cpv. 2.

Art. 234, cpv. 1 (modificato)

I testimoni vengono esaminati separatamente; tuttavia, il giudice può ordinare il confronto dei testimoni quando le loro deposizioni non concordano sopra circostanze rilevanti.

Art. 246 ter (nuovo)

1 L' ispezione di pubblici registri, in quanto tendente ad accertare l' esistenza o il contenuto di iscrizioni o documenti, può avvenire nella forma di un' autorizzazione rilasciata dal giudice alle parti di procedere esse medesime alla ricerca, facendo trasmettere al giudice dal titolare del registro fotocopia o estratto di quanto rilevato nel termine assegnato.
2 E' riservato l' art. 215 cpv. 2 e 3.

Art. 247 , cpv. 4, 5 e 6 (nuovo)

4 Quando la perizia è proposta da una delle parti il giudice, ricevuti i quesiti, li intima alla controparte, fissando un termine per formulare eventuali controquesiti e, se essa lo riterrà opportuno, per sollevare opposizione al quesiti. Un termine uguale sarà fissato per le eventuali opposizioni ai controquesiti, con l' intimazione di questi alle parti.
5 Quando la perizia è ordinata dal giudice, questi, ricevuti i quesiti delle parti entro uno stesso termine, li intima fissando un termine ulteriore per sollevare eventuali opposizioni.
6 Sentite le parti in caso di opposizione, il giudice decide con ordinanza sull' ammissibilità dei quesiti da loro proposti e può a sua volta formulare quelli che ritiene utili per il proprio convincimento.

Art. 270, cpv. 2 (nuovo)

Se all' interrogatorio formale è proceduto d' ufficio, non ha luogo nessuna formulazione preventiva di domande.

Art. 271, cpv. 2 (modificato)

Il giudice decide con ordinanza sulla conclusione e sull' ammissibilità della prova.

Art. 272 cpv. 1 e 3 (nuovo)

L' ordinanza che ammette l' interrogatorio fissa l' udienza ed ammonisce la persona interrogandola sulle conseguenze della mancata comparizione, del rifiuto di rispondere o di una falsa dichiarazione (art. 276).
2 Invariato
3 Le domande vengono rivolte alla parte interrogante dal giudice sulla base del questionario proposto dalla parte istante (art. 271 cpv. 1). Il giudice può estendere o modificare le domande proposte.

Art. 275, cpv. 1 (modificato)

L'interrogatorio deve avvenire sulle mole domande proposte ed eventualmente corrette dal giudice. Le domande, nella loro forma definitiva, verranno intimate alle parti, in forma di ordinanza, solo al momento di procedere all'interrogatorio.

Art. 280 (modificato)

1 Nel corso dell'udienza preliminare, se non vi sono prove da assumere, o in un'udienza appositamente indetta entro un mese dall'assunzione dell'ultima prova, le parti procedono al dibattimento finale.

2 Invariato.

3 Quando siano state assunte prove, ogni parte ha facoltà di produrre fino a 5 giorni prima del dibattimento un allegato conclusionale. Tali allegati dovranno essere notificati alle parti contemporaneamente.

4 Se compare una sola parte, il giudice procede come all'art. 135 cpv. 1; se nessuna delle parti compare, il giudice procede nei propri incombeni come all'art. 134 cpv. 2. Con il consenso del giudice, le parti possono anche concordemente rinunciare ad essere citate per il dibattimento finale, venendo fissato unicamente il termine per le conclusioni scritte, o rinunciare pure ad esse.

Art. 302, cpv. 1 (modificato)

Le cause di natura patrimoniale appellabili al Tribunale federale di valore superiore ai franchi 100'000.-- possono, per accordo delle parti, proporsi direttamente alla Camera civile di appello quale prima istanza. L'accordo delle parti non è necessario se il valore della lite supera i fr. 200'000.--.

Art. 308, cpv. 1 (modificato)

L'appello si propone entro il termine di venti giorni dalla notificazione della sentenza, ridotto a dieci giorni nella procedura sommaria e in quella accelerata, nonché nei procedimenti in materia di protrazione dei contratti di locazione e di affitto, di assistenza tra parenti e di diritto di risposta.

Art. 310 cpv. 4 lettera h (nuovo)

h) Le sentenze in materia di diritto di risposta.

Art. 313 bis (nuovo)

Esame preliminare

La Camera civile di appello può, prima della notificazione dell'atto di appello, decidere con breve motivazione la rielezione dello stesso, qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato.

Art. 331, cpv. 1 (modificato)

Al ricorso sono applicabili per analogia gli art. 308 cpv. 2, 311, 312, 313, 313 bis, 316, 317, 318, 319 e 325.

Art. 351, cpv. 2 e 3 (nuovo)

2 La mancanza di interesse è presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale. In tal caso il giudice, d'ufficio, stralcia la causa dal ruolo.

3 I termini di cui al cpv. 2 non decorrono quando il processo rimane sospeso giusta l'art. 107 e quando le parti sono in attesa dell'emanazione della sentenza.

Art. 360, cpv. 3 (nuovo)

Le decisioni possono essere impugnate in conformità con l'art. 370.

Art. 375 bis (nuovo)

Istanza per inibire l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli

1 L'avente diritto che intende inibire nei confronti l'uso di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile.

2 Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.-- a fr. 200.--. La decisione del giudice è pure pubblicata all'albo comunale.

3 Alla procedura è applicabile l'art. 360.

Art. 375 ter (nuovo)

Competenza, querela e procedura contravvenzionale

1 La competenza di infliggere la multa a coloro che contravvengono al divieto intenzionalmente o per negligenza spetta al Dipartimento di polizia.

2 In caso di violazione del divieto affisso in loco, l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità designata nel cpv. 1.

3 Contro la decisione del Dipartimento di polizia il denunciato e, in caso di assoluzione, il querelante possono ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo.

4 E' applicabile il Capo II della legge di procedura per i reati di competenza del Pretore e per le contravvenzioni del 29 maggio 1941 - 27 giugno 1960.

Art. 375 quater (nuovo)

Eccezioni di diritto civile

1 Ove contro la procedura contravvenzionale si proponessero eccezioni di diritto civile le quali, se sussistessero, escluderebbero il resto, l'autorità penale, trovando in esse qualche apparenza di fondamento, può sospendere il giudizio e rinviare il denunciato al competente foro civile per l'accertamento del suo asserito diritto d'uso, fissandogli un termine per procurare la soluzione di dette eccezioni. Trascorso infruttuoso questo termine, il procedimento contravvenzionale avrà il suo corso, a meno che il denunciato provi che il ritardo non dipende da sua colpa.

2 Durante il corso della suddetta causa civile la prescrizione dell'azione penale rimane sospesa.

Art. 398 bis (nuovo)

Termini

Le ferie non interrompono il decorso dei termini.

Art. 411, cpv. 1 e 3 (modificato)

1 La sentenza è impugnabile non il rimedio dell'appello, il termine per l'appellazione e quello per la risposta è di 10 giorni.

3 L'appello non ha effetto sospensivo salvo che il presidente della camera adito non disponga diversamente (art. 310 cpv. 4 lett. f).

Art. 416, cpv. 1 (modificato)

Le azioni concernenti le controversie derivanti dal contratto di lavoro sono proposte, quando il valore non sia superiore ai fr. 1'000.--, al giudice di pace e, quando il valore non raggiunga i fr. 8'000.--, al pretore, secondo le disposizioni seguenti.

Art. 428, cpv. 2 (nuovo)

Il termine per l'appellazione e quello per la risposta è di 10 giorni.

Art. 428 bis (nuovo)

Termini

Le ferie non interrompono il decorso dei termini.

Titolo VIII - Della procedura in materia di protezione della personalità (diritto di risposta)

Art. 429 a (nuovo)

Istanza

L'azione per ottenere che sia ordinata la pubblicazione della risposta a norma dell'art. 28 1 CCS va promossa mediante istanza scritta al pretore competente. Questa deve contenere l'indicazione del nome delle parti e del loro domicilio e essere corredata dei documenti atti a suffragare la domanda.

Art. 429 b (nuovo)

Notificazione e udienza

Il pretore notifica una copia dell'istanza alle parti e le cita, nello spazio di 24 ore, per l'udienza, da tenersi entro 10 giorni, con l'avvertimento che questa avverrà anche in assenza di una delle parti e che non saranno concesse restituzioni in intero.

La risposta, la replica e la duplica si svolgono oralmente.

Tutte le eccezioni devono essere proposte cumulativamente con il merito. E' esclusa ogni riconvenzionale.

Art. 429 c (nuovo)

Mezzi di prova

Altri mezzi di prova, oltre ai documenti (testimonianze o altro), possono essere tenuti in considerazione soltanto in quanto si possono assumere immediatamente all'udienza.

Art. 429 d (nuovo)

Dibattimento e sentenza

Assunte le prove, le parti procedono seduta stante al dibattimento.

La sentenza dev'essere intimata entro 10 giorni dall'udienza.

Art. 429 e (nuovo)

Impugnazione

Le decisioni possono essere impugnate avanti la Camera civile di appello. Il termine per l'appellazione e quello per la risposta è di 10 giorni.

L'impugnazione non ha effetto sospensivo (art. 28 1 cpv. CCS).

Art. 429 f (nuovo)

Termini

I termini sono improrogabili.

Le ferie non interrompono il decorso dei termini.

Art. 429 g (nuovo)

Diritto suppletorio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente capo, si applicano, per analogia, le disposizioni sulla procedura sommaria.

La numerazione degli attuali titoli da VIII a XIV è adeguatamente modificata.

Art. 450. cpv. 1 (modificato)

La prova a futura memoria viene assunta:

- a) dal giudice del luogo ove si trova l'immobile oggetto della controversia;
- b) dal giudice competente a conoscere il merito della controversia in tutti gli altri casi.

Art. 514 bis (nuovo)

In relazione alla revisione del ...

Le disposizioni introdotte con la revisione del ... si applicano, ad eccezione degli art. 302 e 416 cpv. 1, anche ai processi già pendenti al momento della loro entrata in vigore.

Articolo 2

La legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è modificata come segue:

Art. 5, cpv. 2 (nuovo)

Il giudice di pace è pure competente in materia di istanze tendenti ad inibire l' uno illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli da parte di una cerchia indeterminata di persone.

Art. 13 (modificato)

Il pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore determinabile di fr. 8'000.-- e quelle che gli devono essere devolute come inappellabili indipendentemente dal loro valore.

Art. 25, cpv. 2 (nuovo)

In mancanza di tutti i giudici di una sezione, la stessa è costituita ad opera del presidente del Tribunale d' appello come al cpv. 1.

Art. 8 delle Disposizioni transitorie e finali (nuovo)

La modificazione dell' art. 13 circa l' aumento della competenza inappellabile del pretore si applica esclusivamente alle cause introdotte dopo l' entrata in vigore della stessa.

Articolo 3

La legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 è modificata come segue:

Art. 14, cpv. 1 cifra 7 (nuovo)

Per la decisione in materia di istanze tendenti ad inibire l' uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli da parte di una cerchia indeterminata di persone, da fr. 20.-- a fr. 80.--.

Art. 17, cpv. 1 (modificato)

Da fr. 5'001.-- a fr. 7'999.--, da fr. 300.-- a fr. 800.--; da fr. 8'000.-- a fr. 20'000.--, da fr. 450.-- a fr. 1'200.--.

Art. 22 cifra 12 (nuovo)

Per la procedura in materia di diritto di risposta, da fr. 20.-- a fr. 200.--.

Articolo 4

La legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è modificata come segue:

Art. 10 ter (nuovo)

X. Autorità competente per ordinare la pubblicazione della risposta a norma dell' art. 28 1 CCS

Il pretore del domicilio dell' attore o del convenuto è l' autorità competente a decidere le richieste tendenti ad ottenere che sia ordinata la pubblicazione della risposta a norma dell' art. 28 1 CCS.

Articolo 5

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, e ottenuta l' approvazione del Consiglio federale in relazione alla procedura concernente il diritto di risposta, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce l' entrata in vigore.